

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2064 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2016

che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania

*[notificata con il numero C(2016) 7736]***(I testi in lingua ungherese e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1968 ⁽³⁾ e (UE) 2016/2011 ⁽⁴⁾ sono state adottate in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Ungheria e in Germania e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detti Stati membri a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 stabiliscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria e dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza negli allegati di tali decisioni.
- (3) Dalla data di adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 l'Ungheria e la Germania hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate al di fuori delle zone elencate negli allegati di tali decisioni.
- (4) A seguito di questi nuovi focolai l'Ungheria e la Germania hanno adottato le misure necessarie previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno ai nuovi focolai.
- (5) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria e dalla Germania e ha potuto accertare che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati i nuovi focolai.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria e la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE.
- (7) Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 dovrebbero essere modificati di conseguenza per includervi le nuove zone di protezione e sorveglianza.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GUL 303 del 10.11.2016, pag. 23).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GUL 310 del 17.11.2016, pag. 73).⁽⁵⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).